

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 3/7/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Salvatore Sica;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **FATTO**

Il presente procedimento nasce da un esposto presentato in data 4 dicembre 2012 dall'Avv. [TIZIO] al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

In detto esposto l'Avv. [TIZIO] lamentava l'espressione utilizzata dall'Avv. [RICORRENTE] in una missiva a lui indirizzata, nella quale lo definiva "*mediocre cultore del diritto*".

A seguito della comunicazione del COA di Palermo di avvio dell'istruttoria preliminare, l'Avv. [RICORRENTE] depositava una memoria difensiva, nella quale precisava di non aver avuto alcuna intenzione di offendere l'Avv. [TIZIO]: era stato, infatti, lo stesso Avv. [TIZIO] a definirsi "*mediocre cultore del diritto*" in un precedente esposto indirizzato al COA nei suoi confronti.

L'Avv. [RICORRENTE], contestualmente, attribuiva all'esponente un comportamento in violazione dell'art. 49 del codice deontologico forense, in quanto aveva posto in essere comportamenti volti ad aggravare la situazione debitoria della controparte.

In data 14 gennaio 2014 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, tenuto conto che le motivazioni addotte nella memoria difensiva dall'incolpato non apparivano idonee a giustificare il suo operato, deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Avv. [RICORRENTE] per i seguenti addebiti:

*"per avere quest'ultimo adottato nei confronti dell'Avv. [TIZIO], nella lettera recante la data del 30.11.2012 a tale professionista indirizzata, l'espressione seguente: "ricevo suo ulteriore fax con termine di 3 giorni, i soliti... che lei usualmente concede, essendo un mediocre cultore del diritto come definitosi" così violando i doveri di probità, dignità e decoro sanciti dall'art. 5 del Codice Deontologico Forense nonché degli artt. 20 e 22 dello stesso Codice per avere volontariamente usato espressioni sconvenienti e offensive nei confronti di un Collega e per avere adottato un comportamento non informato ad un corretto rapporto di colleganza nei confronti dell'Avv. [TIZIO]"*.

A seguito della celebrazione del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palermo, rinvenuto un "*palese intento denigratorio e canzonatorio*" nella condotta dell'Avv. [RICORRENTE], gli comminava la sanzione dell'avvertimento.

Avverso la decisione del COA di Palermo l'Avv. [RICORRENTE] propone ricorso al Consiglio Nazionale Forense, con il quale chiede l'annullamento della decisione impugnata.

In primo luogo, il ricorrente sostiene di essersi limitato ad usare nei confronti del collega un epiteto ("*mediocre cultore del diritto*") che l'Avv. [TIZIO] aveva attribuito a se stesso in un esposto depositato al COA di Palermo nei suoi confronti.

L'Avv. [RICORRENTE] avrebbe, pertanto, semplicemente riportato una definizione "creata" dallo stesso Avv. [TIZIO].

In secondo luogo, il ricorrente evidenzia che l'espressione incriminata non può considerarsi né offensiva né sconveniente.

A tal proposito evidenzia che tra lui e l'Avv. [TIZIO] intercorrevano rapporti amicali risalenti nel tempo e caratterizzati dallo "*scambio di battute e sorrisi*", rapporti che l'Avv. [TIZIO] avrebbe *ex abrupto* interrotto e che, tuttavia, almeno fino a quel momento, erano tali da far apparire l'espressione incriminata come una "*battuta*" scherzosa.

## DIRITTO

Preliminarmente va osservato che la condotta addebitata all'Avv. [RICORRENTE] risulta tipizzata nelle norme del nuovo CDF.

I precetti deontologici contestati erano affermati dagli artt. 5, 20 e 22 del previgente Codice Deontologico, attualmente cristallizzati negli artt. 9 ("*Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*"), 19 ("*Doveri di lealtà e correttezza con i colleghi e le Istituzioni forensi*") e 52 ("*Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti*"), quest'ultimo, tipizzato, sanzionato con la censura.

Nel merito si osserva quanto segue.

Il ricorrente, nei motivi di ricorso, sottolinea di aver utilizzato l'espressione "*mediocre cultore del diritto*" non con l'intenzione di offendere il collega ma in tono scherzoso, in quanto era stato lo stesso Avv. [TIZIO] a definirsi tale in precedenza.

Ebbene, seppure l'Avv. [TIZIO] ritenga di essere un mediocre cultore del diritto, ciò non legittima un terzo soggetto ad utilizzare tale espressione contro di lui.

Del resto, occorre segnalare che l'espressione "*mediocre cultore del diritto*" era stata utilizzata dall'Avv. [TIZIO], riferendosi a se stesso, in un esposto indirizzato al Consiglio dell'Ordine contro l'odierno ricorrente.

Di conseguenza, il fatto che l'Avv. [RICORRENTE] l'abbia riportata nella sua missiva indirizzata al collega evidenzia ancor di più il tono derisorio ed offensivo.

Né tantomeno la condotta dell'imputato si può considerare manifestazione dell'esercizio del diritto di difesa.

Benché l'avvocato, nell'esercitare il proprio dovere, possa contrastare e criticare l'operato della controparte, tale libertà non può di certo tradursi nella facoltà di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti della controparte.

Nel caso di specie, si palesa del tutto inutile nella dialettica processuale l'utilizzo dell'espressione "*mediocre cultore del diritto*", che assume solo una valenza denigratoria.

A nulla rilevano le circostanze addotte dal ricorrente, che non escludono l'*animus iniuriandi*: risulta implicito l'intento dell'Avv. [RICORRENTE] volto a deridere ed insultare il collega, utilizzando la sua stessa espressione.

*"Violano l'art. 20 del c.d.f. le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle tesi difensive dell'avversario, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell'operato dell'avvocato della controparte, dovendo peraltro ritenersi implicito l'"animus iniuriandi" nella libera determinazione di introdurre quelle frasi all'indirizzo di un altro difensore in una lettera ed in un atto difensivo"* (C.N.F. 21.12.2009 n. 185)

Tale condotta compromette il decoro di tutta la classe forense, alla quale l'Avv. [RICORRENTE] appartiene.

Il Consiglio Nazionale Forense ritiene, pertanto, di confermare la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] e, per l'effetto, di confermare la sanzione dell'avvertimento.

La pena edittale prevista dal nuovo C.D. per la violazione contestata è infatti quella della censura onde l'avvertimento inflitto risulti congruo.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2017 ;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 23 dicembre 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria